



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 313 del 21/05/2025

Oggetto: INTERVENTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI: MINORE IN COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA MAGGIO-DICEMBRE 2025..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19.11.2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29.04.2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30.04.2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 27.02.2025, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Servizi alla Persona per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27.05.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

PREMESSO che, con nota n. 10251 del 12.05.2025, i Servizi Sociali dell'Ente hanno ricevuto una segnalazione per nuova nascita per un nucleo familiare residente a Malnate, identificato nell'allegato riservato, su cui è aperto il proc. N. 2371/2021 R. Gen/E del Tribunale per i Minorenni di Milano;

ATTESO che la mamma ed il fratello del nascituro risiedono presso la comunità educativa mamma-bambino "Il Villaggio del Fanciullo" di Morosolo Società Cooperativa Sociale Via S.G. Emiliani n. 3, 21020 Casciago (Va), P.IVA - C.F. 00584050124 inseriti dal Comune di Varese in attuazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni sopra citato, essendo l'Ente territorialmente competente al momento dell'attuazione dell'intervento;

ATTESO, inoltre, che:

- il Comune di Varese con nota n. 10102 del 09.05.2025 conferma la prosecuzione dell'impegno di spesa per la mamma ed il bambino già inseriti;
- al momento delle dimissioni la mamma ed il nascituro rientreranno presso la comunità sopra citata;
- gli oneri per l'inserimento del nascituro saranno sostenuti dal Comune di Malnate, data l'attuale residenza del nucleo familiare;

PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 10187 del 12.05.2025 in cui la comunità sopra citata ha indicato la retta per l'inserimento in comunità del nuovo nato, che risulta essere € 120,00 + IVA 5%;
- della nota prot. n. 10266 del 12.05.2025 in cui si accettava il preventivo pervenuto per il servizio di cui all'oggetto;

- della nota prot. n. 10281 del 12.05.2025 in cui i genitori esprimono il consenso al rientro in comunità della mamma e del nuovo nato;
- della nota prot. n. 10310 del 12.05.2025 in cui si richiede l' accoglienza per il nuovo nato presso la comunità sopra citata;

TENUTO CONTO che risulta quindi necessario assumere a carico del Comune di Malnate il conseguente onere di spesa per il pagamento della retta di ricovero del minore residente;

TENUTO CONTO che tale spesa rientra tra gli interventi collegati alle attribuzioni trasferite in capo ai Comuni come previsto dal D.P.R. n. 616/77;

RICHIAMATA:

- la Legge n. 328 dell'8.11.2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", artt., 4 e 13 che pongono in capo ai Comuni la competenza per tali servizi e per i costi derivanti;
- la Legge Regionale n. 34 del 14.12.2004, "Politiche Regionale per i Minori";
- il D. Lgs. n. 33/2013, laddove all' art. 26 prevede l' obbligatorietà di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli "atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell' art. 12 della legge n. 241 del 1990 di importo superiore a mille euro" (comma 2) pur essendo "esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (comma 4);
- il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";

VISTO l'art. 22 c.2 lett. c) della legge 320/2000 che indica tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili di competenza degli enti Locali sotto forma di beni e servizi, rientrano anche gli "Interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture

comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;

ACCERTATO che la struttura è inclusa nell'elenco regionale delle unità di offerta sociale, ai sensi della L.R. n. 3/2008, della DGR n. 20943/2005 e n. 7433/2008 e risulta accreditata presso Regione Lombardia con il codice cudes 066510;

ATTESO che risulta prioritario l'inserimento del nuovo nato presso la struttura individuata congiuntamente alla madre al fratellino, nelle more che l'autorità giudiziaria si esprima sulla progettualità da mettere in atto;

RITENUTO pertanto affidare il servizio di comunità per il minore alla comunità educativa mamma-bambino “Il Villaggio del Fanciullo” di Morosolo Società Cooperativa Sociale Via S.G. Emiliani n. 3, 21020 Casciago (Va), P.IVA - C.F. 00584050124, per il periodo maggio-dicembre 2025, per un importo pari ad € 28.080,00, oltre IVA 5% pari ad € 1.404,00, che risulta essere complessivamente pari ad € 29.484,00;

CONSIDERATO che “Il Villaggio del Fanciullo” di Morosolo Società Cooperativa Sociale è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che:

- ai sensi della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2021, n. 136 così come aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, è previsto che nel caso in cui l'Amministrazione Comunale collochi dei minori, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli albi regionali del territorio nazionale, anche in assenza di convenzioni specifiche con la struttura accreditata (specificato anche dalla FAQ ANAC E.15 agg. 12/12/2022), richieda il CIG per ciascuna struttura;
- è stato acquisito il CIG (B6F1898D44) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- ANAC con propria Delibera del 19 dicembre 2023, n. 610, in attuazione all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ha stabilito l'entità del contributo ad essa spettante, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, determinando che per procedure inferiori ad € 40.000 sono esenti sia la stazione appaltante che l'operatore economico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio approvato 2025;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente le premesse di cui sopra;

DI AUTORIZZARE, per le ragioni citate in premessa, la spesa per il pagamento della retta del minore, le cui generalità sono indicate nell'allegato riservato a tutela della riservatezza dello stesso, presso "Il Villaggio del Fanciullo" di Morosolo Società Cooperativa Sociale Via S.G. Emiliani n. 3, 21020 Casciago (Va), P.IVA - C.F. 00584050124 per il periodo maggio-dicembre 2025, per un importo pari ad € 28.080,00, oltre IVA 5% pari ad € 1.404,00, che risulta essere complessivamente pari ad € 29.484,00;

DI DARE ATTO che è stato acquisito il CIG (B6F1898D44) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

DI DARE ATTO, inoltre, che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI IMPEGNARE la spesa di € 29.484,00 al capitolo 520/0 impegno n. 825/2025, come nella scheda contabile allegata.

DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**